

**UNIONE
DEI COMUNI**



BELVEDERE OSTRENSE
MORRO D'ALBA
SAN MARCELLO

60030 S.MARCELLO – via Matteotti 24
Tel. 0731/267022 Cell. 3388565034 – Fax 0731/269175 -
vigiliurbani.belvedereostrense@regione.marche.it

AVVISO PUBBLICO
ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/90

Avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di vendita da parte dei produttori agricoli in scadenza al 31/12/2020 relativamente ai Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello.

Visto l'art. 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020 che ha previsto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 siano rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni;

Atteso che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti nei mercati, fiere e posteggi isolati e di vendita da parte di produttori agricoli;

Considerato che il rinnovo delle concessioni di posteggio avviene con assegnazione al titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Viste le modalità attuative ai fini del rinnovo delle concessioni adottate dalla Regione Marche con DGR n. 1560 del 4 dicembre 2020 in recepimento delle linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 novembre 2020;

Considerato che entro il 31 dicembre 2020 va avviata d'ufficio il procedimento di verifica dei requisiti di cui sopra, il quale deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla'avvio dello stesso e, comunque non oltre il 30 giugno 2021;

Atteso, inoltre che – stante il perdurare della situazione emergenziale sanitaria legata alla diffusione del virus Sars Covid – 19 – si potrà prevedere il differimento di sei mesi della conclusione del procedimento di rinnovo, consentendo agli operatori di proseguire l'attività nelle more della conclusione del procedimento medesimo;

Dato atto che l'avvio del procedimento, prevista dalla norma regionale entro il 31/12/2020, può essere comunicato anche mediante avviso pubblico all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto al punto 4 della DGR n. 1560 del 4 dicembre 2020;

Ritenuto, pertanto di rendere noti gli elementi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 241/1990, mediante il presente avviso, così come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 241/1990, da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni e nel sito web SUAP, nonché all'albo pretorio e nei siti istituzionali dei Comuni di **Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello**;

Considerato che l'Ufficio SUAP procederà alle operazioni di rinnovo delle concessioni sulla base della disciplina vigente, in conformità alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida, approvate dal

**UNIONE
DEI COMUNI**



BELVEDERE OSTRENSE
MORRO D'ALBA
SAN MARCELLO

60030 S.MARCELLO – via Matteotti 24
Tel. 0731/267022 Cell. 3388565034 – Fax 0731/269175 -
vigiliurbani.belvedereostrense@regione.marche.it

Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020, ed alle ulteriori disposizioni emanate dalla Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n. DGR n. 1560 del 4 dicembre 2020, che per opportuna conoscenza vengono allegate al presente avviso, sub “A” e “B”, a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 1

Soggetti interessati dal rinnovo delle concessioni

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche per l'esercizio del commercio su area pubblica e di vendita da parte dei produttori agricoli relativo a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, aventi scadenza entro il 31.12.2020 relativamente ai Comuni di **di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello**.

Restano esclusi i mercati della filiera corta istituiti ai sensi del D.M. 20.11.2007, come mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli con apposito disciplinare.

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l'attività direttamente, sia che l'abbiano conferita in gestione temporanea ad altre aziende.

Art. 2

Termini di conclusione della procedura di rinnovo

Il termine di conclusione dei procedimenti relativi al rinnovo delle concessioni, salvo sospensione dei termini nei casi previsti dalla legge, è stabilito in sei mesi, eccetto che per quelle casistiche per cui le disposizioni di Ministero e Regione hanno previsto la possibilità di regolarizzazione delle posizioni DURC e CCIAA da parte delle aziende entro il 30 giugno 2021. In tal caso infatti il Suap, effettuerà le verifiche necessarie sull'avvenuta regolarizzazione a partire dal 1 luglio 2021 prima di poter procedere al rinnovo della concessione.

Le concessioni sono rinnovate, alle condizioni prescritte dalla disciplina vigente, fino al 31 dicembre 2032.

Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti emergano difformità non regolarizzabili, non si procederà al rinnovo della concessione.

Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l'attività.

Per tutto quanto qui non specificato, si richiamano i punti delle Linee Guida regionali.



Art. 3

Requisiti necessari al rinnovo delle concessioni

I requisiti necessari al rinnovo delle concessioni sono quelli stabiliti dalle Linee Guida emanate dalla Regione Marche con Delibera di Giunta Regionale n. 1560 del 4 dicembre 2020 e nel dettaglio di seguito elencati:

1. possesso dei requisiti morali e professionali;
2. iscrizione quale impresa attiva in Camera di Commercio;
3. regolarità contributiva (DURC).

Art. 4

Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni

L'Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente Avviso è l'Unione dei Comuni. La persona e l'Ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente il Dott. Roberto Severini e l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni.

Per eventuali chiarimenti in ordine alla presente rivolgersi a Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni, PEC: suap@pec.unionecomunibelvedereomorrodalbasanmarcello.it

Il presente Avviso e i suoi allegati vengono pubblicati, all'albo pretorio e nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni e nel sito web SUAP, ed è inviato ai Comuni di **Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello** per la pubblicazione all'albo pretorio e nei siti istituzionali.

Art. 5

Norme finali e privacy

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente normativa.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'Unione dei Comuni - quale titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti o forniti ai fini del rilascio del rinnovo della concessione - informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione della presente procedura e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Suap dell'Unione dei Comuni – Sig. Roberto Severini

Responsabile Ufficio SUAP
Dott. Roberto Severini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati 1

Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 di cui al Decreto del 25 novembre 2020

1. Le presenti linee guida costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
3. Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11.
4. Al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c) assistenza a figli minori con *handicap* gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d) successione *mortis causa* in corso di definizione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

5. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.L.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle presenti linee guida emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.
7. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1 gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.
8. Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 7, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti linee guida: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.
9. Qualora, ad esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare, si applica l'art. 181, comma 4-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, specificando a tal fine che per "operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione" devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l'hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.
10. Trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle presenti linee guida.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, commi 5 e 6-*bis* del d.lgs. n. 59/2010.
12. Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:
 - a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
 - b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel rispetto delle disposizioni regionali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva.

L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

13. In attuazione dell'art. 181, comma 4-*bis*, le regioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le presenti linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l' ANCI regionale.
14. In ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covi d- I 9, le Regioni e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti territoriali, possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

MODALITA' ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO "A".

Il Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A" ha emanato, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le linee guida (recepite nell'allegato 1) finalizzate al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, di seguito denominate "linee guida".

La Regione Marche ha definito le modalità di operative sul territorio marchigiano come di seguito :

1. Il presente atto definisce le modalità attuative regionali per i Comuni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
2. Il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli è avviato d'ufficio dal Comune **entro il 31/12/2020**;
3. La definizione delle modalità di rinnovo è demandata all'autonomia comunale potendo, eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che riterrà più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia e celerità del procedimento;
4. In ogni caso il Comune provvede mediante comunicazione a ciascun titolare dell'azienda intestataria della concessione, ad informarlo che sta avviando il procedimento di rinnovo della stessa; Tuttavia, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei Comuni, questi ultimi possono comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione anche mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune;
5. Qualora, alla data di avvio del procedimento, ricorrano una o più gravi e comprovate cause temporanee di impedimento all'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento, fra quelle indicate al

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

punto 4 delle linee guida, e si impegni ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni da quanto la causa di impedimento indicata abbia esaurito i propri effetti;

6. I procedimenti di rinnovo devono essere conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero **entro il 30 giugno 2021**; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori proseguire l'attività;
7. In esito al procedimento di rinnovo è rilasciato un nuovo titolo abilitativo avente efficacia per 12 anni;
8. Il nuovo titolo abilitativo decorre dal **1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032**;
9. Con riferimento a quanto previsto nelle linee guida uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di concessioni a) pari a due per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; b) pari a tre per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo di posteggi nel mercato o fiera è superiore a cento; Le presenze effettive e di spunta maturate con il precedente titolo sono trasferite sul nuovo titolo abilitativo;
10. Il Comune provvede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida che devono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020. I requisiti sono quelli previsti dalla legge regionale 27/2009 e successive modifiche ed integrazioni e nello specifico:
 - di onorabilità;
 - professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
 - iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto dalle linee guida ministeriali di cui all'allegato 1) .
11. Il durc deve essere regolare al 30 giugno 2021;
12. Le amministrazioni comunali si avvalgono della modulistica approvata da disposizioni nazionali o regionali ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo.